



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MASSA
Settore civile

(Ufficio fallimenti ed altre procedure concorsuali; Crisi e insolvenza delle imprese)

riunito in camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:

Dott. Domenico Provenzano	Presidente
Dott. Alessandro Pellegri	Giudice relatore
Dott.ssa Elisa Pinna	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

(art. 49 CCII)

Nel sub-procedimento **nr. 11-1/2023 R.G.P.U.**,

promosso da:

NATOUSS ABDELMALEK con ricorso depositato in data 23/02/2023;

PARTE RICORRENTE
AVV. PIETRO BENEDETTI

CONTRO

LUNIGIANA SPURGHI SRL, con sede legale in Aulla (MS), C.F. e P.I.: 01265640456, nella persona del suo rappresentante legale *pro tempore*;

PARTE RESISTENTE
NON COSTITUITA

* * * * *

OGGETTO: dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale (art. 49 CCII).



* * * * *

IL COLLEGIO

- ritenuto che la notificazione relativa all'istanza di apertura di liquidazione giudiziale, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza davanti al Tribunale ordinario di Massa, si sia regolarmente perfezionata (dalla disamina del fascicolo telematico risulta "ottenuta ricevuta" della p.e.c. inviata a cura della Cancelleria fallimentare a parte resistente);
- rilevato che parte resistente non si è costituita nonostante la regolarità della notificazione;
- rilevato infatti che, come risulta dal verbale dell'udienza di costituzione del contraddittorio, celebrata in data **11.05.2023**, la notificazione al debitore eseguita ad opera della Cancelleria fallimentare si è perfezionata;
- ritenuto dunque regolarmente ed integralmente costituito il contraddittorio;
- svolta l'udienza di costituzione del contraddittorio il giorno **11.05.2023**, al cui esito lo scrivente GD si è riservato di riferire al Collegio;
- visto il fascicolo ed esaminati gli atti;

OSSERVA

Competenza territoriale

L'art. 27, comma 2 CCII, individua la competenza del tribunale nel cui circondario il debitore risulta aver stabilito il centro di propri interessi principali, che – nel caso di debitore persona fisica esercente attività di impresa – si presume coincidente "*con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell'attività abituale*" (v. art. 27, comma 3, lett. a) CCII).

Nel caso di specie, la società **LUNIGIANA SPURGHİ S.R.L.** risulta avere sede legale in Aulla (MS), via Selva n. 1, come risultante dalla visura versata in atti, di talché questo Tribunale deve ritenersi territorialmente competente non essendo emersi indizi/prove della sussistenza di una sede effettiva/principale collocata al di fuori del Circondario di questo Tribunale né di spostamenti della sede legale avvenuti meno di un anno prima del deposito del primo dei ricorsi di cui alla intestazione della presente sentenza.

Condizione obiettiva di procedibilità dell'istanza per la liquidazione giudiziale: il raggiungimento della c.d. soglia dell'indebitamento rilevante (art. 49, comma 5 CCII).

L'art. 49, comma 5 del Codice della Crisi (CCII) recita testualmente "*Non si fa luogo all'apertura della liquidazione giudiziale se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente inferiore a euro **trentamila***".

Orbene, il ricorrente ha evidenziato che la LUNIGIANA SPURGHİ SRL ha debiti che paiono certi, liquidi ed esigibili per **Euro 6.022,26** a favore di NATOUSS ABDELMALEK come risulta dal decreto ingiuntivo n. 169/2022 emesso dal Giudice del Lavoro di questo Tribunale (allegato al relativo ricorso), munito di formula esecutiva e notificato alla debitrice unitamente all'atto di precetto.

Oltre a quanto sopra richiamato, si osserva che, a seguito dell'acquisizione da parte della cancelleria dei dati e dei documenti relativi al debitore mediante collegamento telematico diretto alle banche dati dell'Agenzia delle Entrate, dell'Istituto nazionale di previdenza sociale



e del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 42 CCII, sono emersi ulteriori debiti scaduti, dunque esigibili e liquidi, per un importo complessivo pari a € 60.320,05 (*"Totale residuo al netto dell'importo sospeso"*, così come risultante da *"Elenco cartelle/avvisi"* proveniente da ADER-Agenzia Delle Entrate Riscossione, depositato in data 13.03.2023 nel fascicolo telematico).

Pertanto, deve ritenersi sussistente la condizione obiettiva di procedibilità dell'istanza di liquidazione giudiziale essendo stata superata la c.d. soglia dell'indebitamento rilevante.

Presupposti soggettivi: "presupposti per la liquidazione giudiziale" (art. 121 CCII).

Preliminarmente, occorre evidenziare che il Codice della Crisi disciplina le situazioni di crisi o di insolvenza del debitore *"con esclusione dello Stato e degli enti pubblici"* (v. art. 1 CCII). Orbene, dalla disamina degli atti emerge con evidenza che la parte di cui si domanda l'assoggettamento a liquidazione giudiziale ricopre la qualifica di imprenditore privato (ossia non avente qualità di ente pubblico) che ha esercitato o esercita attività *"commerciale"* come richiesto dall'art. 121 CCII (nella specie: *"attività di spurghi, smaltimento di rifiuti pericolosi e non etc..."* come da visura camerale in atti).

Il presupposto soggettivo richiesto dall'art. 1 CCII risulta, dunque, soddisfatto.

Proseguendo nella disamina, l'art. 121 del Codice della Crisi definisce i presupposti affinché si possa procedere alla apertura della liquidazione giudiziale, statuendo che: *"Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che **non** dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza"*.

Segnatamente, l'art. 2, comma 1, lett. d) CCII fornisce la definizione di impresa minore, alla quale non si applicano le disposizioni sulla liquidazione giudiziale, definendo come tale *"l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo **annuo** non superiore ad euro **trecentomila** nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 2) ricavi, **in qualunque modo essi risultino**, per un ammontare complessivo **annuo** non superiore ad euro **duecentomila** nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro **cinquecentomila**"*.

Nel caso di specie, LUNIGIANA SPURGHY SRL, non ha depositato ALCUN bilancio pur essendo costituita in forma di società di capitali ed essendo soggetta all'obbligo di redazione del bilancio di esercizio, di guisa che gli elementi idonei a fondare il superamento dei presupposti dimensionali richiesti dall'art. 121 CCII devono essere presunti.

Appare superfluo ricordare inoltre quanto segue:

- come desumibile dalla interpretazione delle norme citate, avendo il debitore l'onere di provare di non aver mai superato alcuna delle prime due soglie nel triennio anteriore all'anno in cui è stato depositato il primo dei ricorsi per liquidazione giudiziale, è sufficiente, affinché l'impresa sia considerata "non minore" e dunque assoggettabile a liquidazione giudiziale, la prova del superamento anche di una sola soglia anche in uno solo degli



- esercizi in considerazione (mentre appare sufficiente che abbia superato in qualsiasi momento, anche al di fuori del suddetto triennio, la terza soglia);
- ciò rafforza, sul piano probatorio, la presente decisione, se si pensa che, in presenza, come nella specie, di una regolare notificazione del ricorso al debitore (nella specie tramite Cancelleria), il debitore aveva l'onere di costituirsi o quanto meno di provare di essere al di sotto delle soglie ossia di essere impresa "minore" non assoggettabile a liquidazione giudiziale, onere che nella specie il debitore non ha assolto, non essendosi in alcun modo costituito e non avendo in alcun modo depositato, bilanci, dati o elementi tali da dimostrare di essere impresa minore;
 - tali oneri si desumono dalle seguenti norme:
 - o art. 121 CCII (Presupposti della liquidazione giudiziale): *"Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che **non dimostrino** il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza"*;
 - o art. 41.4 CCII: *"Il decreto fissa un termine fino a sette giorni prima dell'udienza per la presentazione di memorie o un termine ridotto nel caso di cui al primo periodo del comma 3. **Il debitore nel costituirsi, deve depositare i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi o, se non è soggetto all'obbligo di redazione del bilancio, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata**"*.

Presupposto oggettivo: stato d'insolvenza (art. 2, comma 1, lett. b CII e art. 121 CCII)

Innanzitutto, giova premettere che lo stato di insolvenza è definito dallo stesso Codice della Crisi come *"lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fattori esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni"* (v. art. 2, comma 1, lett. b).

Al fine di individuare la nozione di stato di insolvenza più appropriata alla fattispecie concreta, preso atto che la Cassazione distingue due nozioni di stato di insolvenza a seconda che il debitore sia attivo oppure in stato di liquidazione volontaria, risulta rilevante al fine della presente sentenza prendere atto che il debitore risulta essere quanto allo "stato attività" "attivo" come risulta dalla visura camerale storica aggiornata al 22.03.2023, depositata in pari data nell'ambito dell'istruttoria condotta dalla Camera di Commercio.

Conseguentemente, lo stato di insolvenza deve essere valutato ed accertato sulla base dei principi giuridici enucleati dalla Corte di Cassazione con riferimento ad un imprenditore **attivo** ossia almeno formalmente in **stato dinamico di attività**.

Sul punto la Corte di Nomofilachia ha espresso consolidati e condivisibili principi giuridici sintetizzati nella seguente massima in termini:

*"In tema di fallimento, lo **stato di insolvenza** delle società che non siano in liquidazione va desunto non già dal rapporto tra attività e passività, bensì dall'**impossibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato**, che si traduca in una **situazione d'impotenza strutturale (e non soltanto transitoria) a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e***



di credito necessarie allo svolgimento dell'attività". (Cass., Sez. 1 - , **Ordinanza n. 7087** del 03/03/2022; precedente conforme: Cass. 29913/2018).

Tale stato di insolvenza può esplicitarsi con modalità differenti, pertanto un inadempimento – quand'anche unico – pur non apparendo, per lo più, da solo sufficiente, è tuttavia suscettibile di assumere rilevanza giuridica alla stregua (non di piena prova ma) di indizio dello stato di insolvenza, tale da richiedere conferme eventualmente ricavabili dal quadro indiziario o probatorio complessivo.

A tal proposito, nella presente procedura si registrano i seguenti **inadempimenti**:

- **Euro 6.555,66** a favore di Natouss Abdelmalek come risulta dal decreto ingiuntivo n. 169/2022 emesso dal Giudice del Lavoro di questo Tribunale (allegato al relativo ricorso), munito di formula esecutiva e notificato al debitore unitamente ad atto di precetto, all'esito dei quali è stato tentato pignoramento mobiliare nelle date del 24.11.2022 e 6.12.2022, entrambi con esiti negativi (come da copia dei verbali di pignoramento allegati al ricorso)

Inoltre, dagli esiti dell'istruttoria d'ufficio emerge una notevole esposizione debitoria nei confronti dell'**Agenzia delle Entrate – Riscossione** pari ad **€ 60.320,05**, totale residuo al netto dell'importo sospeso, come da cartelle esattoriali aggiornate al 13.03.2023. E' bene evidenziare che molti dei debiti sottesi alle predette cartelle risultano risalenti nel tempo (la prima delle numerose cartelle risultanti dal prospetto di ADER risale all'anno 2014). Dall'esito dell'istruttoria versata in atti emerge, altresì, un debito anche nei confronti dell'**Agenzia delle Entrate**, pari ad **€ 7446,86**.

Alla luce del quadro sopra ricostruito, sembrano sussistere indizi gravi, precisi e concordanti a favore della sussistenza dello stato di insolvenza dell'imprenditore convenuto.

Per tutte le ragioni di fatto e di diritto sopra esposte, appaiono sussistenti tutti i presupposti, soggettivi e oggettivi, per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.

P.Q.M.

Il Tribunale Ordinario di Massa, Settore Civile, nella composizione specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria o diversa istanza, azione, eccezione, deduzione e difesa, visto l'art. 49 CCII (Dlgs 12 gennaio 2019, n. 14 e s.m.i.):

1. **DICHIARA** l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale a carico di "LUNIGIANA SPURGHY SRL", con sede legale in Aulla (MS), **P.I.: 01265640456**;
2. **NOMINA** quale Giudice Delegato alla procedura il dr. Alessandro Pellegrini;
3. **NOMINA** quale curatore il dr. **Riccardo CIANCIANINI** iscritto allo "Albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese", istituito presso il Ministero della giustizia, di cui all'art. 2, comma 1°, Lettera n) CCII, *Sezione dottori commercialisti ed esperti contabili di Massa*, **n. 10235**, del **18.05.2023**, che dichiarerà, entro i due giorni successivi alla comunicazione del presente provvedimento, l'accettazione dell'incarico e l'insussistenza o meno di cause di incompatibilità, anche ai sensi degli artt. 356 e 358 D.lgs. 14/2019;
4. **SEGNALA** alla curatela, senza pregiudizio per l'osservanza di altre norme in concreto giuridicamente rilevanti, la necessaria e puntuale osservanza, ove e nei limiti in cui ne ricorrano in concreto di presupposti, dell'**art. 193 CCII**: "Dichiarata aperta la liquidazione giudiziale, il curatore procede all'**immediata** ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei **sigilli** sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario";

Firmato Da: PROVENZANO DOMENICO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 52d84188c71972574ba98655f2614ed4
Firmato Da: PAIS FLAVIO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 236208f1cb3757de - Firmato Da: PELLEGRINI ALESSANDRO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 141945366967434



5. **ORDINA** al debitore sottoposto a liquidazione giudiziale il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale se già non eseguito a norma dell'articolo 39, e dell'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali o personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto;
6. **DISPONE** che il curatore proceda, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti i beni dell'imprenditore in liquidazione giudiziale, ovunque essi si trovino, secondo gli artt. 752 ss. c.p.c. e 193 D.lgs. 14/2019 e che provveda senza indugio all'inventario;
7. **FISSA al giorno 13/06/2024 ore 10.00** davanti al Giudice delegato presso i locali di questo Palazzo di Giustizia (salvo che il giudice delegato stabilisca, con decreto successivo alla presente sentenza, che *"l'udienza sia svolta in via telematica"* a norma dell'articolo 203, comma 3, CCII) l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, avvertendo il legale rappresentante della società posta in liquidazione che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203, comma 4 CCII (D.lgs. 14/2019) e che può intervenire nella predetta udienza, per essere sentito del pari sulle domande di ammissione al passivo;
8. **ASSEGNA** ai creditori e ai terzi, che vantino diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui al capo precedente per la presentazione al Curatore delle domande di insinuazione e la documentazione allegata, nelle forme di cui agli artt. 201 D.lgs. 14/2019, mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine saranno considerate tardive, ai sensi e per gli effetti degli artt. 208 e 226 D.lgs. 14/2019;
9. **AUTORIZZA** il Curatore, ai sensi degli artt. 492-bis c.p.c. e 155-sexies disp. att. c.p.c. a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari; b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi; c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010 n. 122 e successive modificazioni; d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti; e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
10. **ORDINA** che la presente sentenza venga pubblicata ai sensi del combinato disposto degli artt. 45 e 49 comma 4 D.lgs. 14/2019, notificata per intero sia al debitore soggetto a liquidazione giudiziale sia al Pubblico Ministero, comunicata per estratto al Curatore ed ai creditori ricorrenti nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese per l'annotazione;
11. **DISPONE** la trasmissione degli atti al P.M. in sede per quanto di competenza.

Così deciso in data **23.02.2024** nella camera di consiglio del Tribunale di Massa nella composizione specificata in epigrafe.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Il Presidente
Dott. Domenico Provenzano

Il Giudice estensore
Dott. Alessandro Pellegri

